



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE**

04072 10.04.13 15.41

Presidente della V^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV^a
Commissione consiliare permanente

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2013** concernente:

Interventi per garantire la libertà di scelta educativa della famiglia. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n.29, Norme per l'attuazione del diritto allo studio

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla V^a Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV^a Commissione consiliare permanente.

Dott. Giovanni Biagioni

rc/at

Re

Consiglio Regionale del Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 5 dell'8 aprile 2013

di iniziativa dei Consiglieri:

**Olimpia Tarzia, Francesco Storace, Fabio De Lillo, Pietro Sbardella,
Daniele Mitolo e Luca Gramazio**

Oggetto:

**Interventi per garantire la libertà di scelta educativa della
famiglia. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n.29,
Norme per l'attuazione del diritto allo studio**



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiera formalmente ricevibile
Assegnata all' 2^a Commissione
V^a - IV^a

Roma - 8 APR. 2013

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aut. Commissioni
(Dot. Oronzo Ortolano)

PROPOSTA DI LEGGE

INTERVENTI PER GARANTIRE LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1992, N. 29, "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO".

D'iniziativa del consigliere:

OLIMPIA TARZIA (LS) *Olimpia Tarzia*

Daniela Nino
(Lilla Lillo)

Roberto
(ESTORACE)
Roberto
(D. B. LILLO PSD)

Luca Gramazio (P.D.L.)

Roberto
SARDELLA - L. B. Lillo

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende favorire, sul modello di quanto già avviene in altre regioni italiane, nell'ottica dei principi di sussidiarietà, la libertà di educazione e la qualità del sistema scolastico.

Il contributo che si intende dare nell'ambito della parità scolastica intende garantire il diritto di libertà di scelta educativa dei genitori, concorrendo agli oneri che gravano sulle famiglie e favorendo l'arricchimento dell'offerta a tutela del pluralismo di opinioni e della libertà di scelta. Pertanto, l'effettività del diritto di accesso ai molteplici gradi del sistema scolastico ed il valore riconosciuto ad offerte educative alternative a quella statale, costituiscono i capisaldi di questo intervento legislativo.

Altro aspetto significativo sono gli interventi a favore dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap, per i quali è previsto un contributo alle famiglie di importo superiore.

Le iniziative previste nel testo della proposta prevedono come destinatari le famiglie degli allievi attraverso l'erogazione di buoni scuola finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese per l'iscrizione e la frequenza ai corsi ordinari con l'intento di ridurre le disparità del gravame economico esistente.

La scelta di emendare, attraverso questa proposta di legge, la vigente l.r. 29/1992, ovvero la legge che disciplina l'attuazione del diritto allo studio nella nostra Regione, è coerente con la scelta di svolgere questa azione di supporto alle famiglie non in maniera sporadica ma sistemica, e la conseguente istituzione di un apposito capitolo di spesa dedicato al finanziamento del buono scuola costituisce un efficace supporto per le famiglie del Lazio, una garanzia di tutela della libertà di scelta educativa non solo per il presente esercizio finanziario, ma anche per gli anni a venire.



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, "Norme per l'attuazione del diritto allo studio")

Dopo l'articolo 11 della l.r. n. 29/1992 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis


(Buoni scuola per garantire la libertà di scelta educativa della famiglia.)

1. La Regione, al fine di garantire la libera scelta educativa e formativa, concede buoni scuola in favore delle famiglie degli alunni residenti nel proprio territorio, per la copertura, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, presenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, tenendo conto della normativa regionale in materia di quoziente familiare (l.r. 32/2001), definisce annualmente il numero dei buoni scuola da mettere a concorso, il loro importo e le relative modalità di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) importo del contributo erogabile corrispondente almeno al 25 per cento delle spese per l'iscrizione e la frequenza delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 effettivamente sostenute dalla famiglia per ciascun figlio;
 - b) importo del contributo erogabile comunque non inferiore a euro 300 e non superiore ad euro 1.300, elevabile a euro 2.000 in caso di alunni portatori di handicap.



3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo denominato "Buoni scuola", con uno stanziamento, per l'anno 2013, pari a euro 1.000.000 , alla cui copertura finanziaria si provvede mediante prelevamento di un importo equivalente dal capitolo

f.to

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arturo Lanzetta". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.